

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente circolare desideriamo informarLa Con il Provvedimento n. 191910/2021 l' Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione del nuovo tax credit sanificazione, introdotto dall' articolo 32 del DL Sostegni bis n. 73/2021, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l' acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del tax credit i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all' articolo 13-quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, ovvero il codice con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo identifica le strutture ricettive nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi.

Importo del credito

Il credito è pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l' acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la

salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Modalità e termini per l'invio della Comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

- i canali telematici dell'Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Nello stesso arco temporale, è possibile inviare una comunicazione correttiva o presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

A seguito della presentazione della Comunicazione, al massimo entro 5 giorni, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro, elevato a 2 milioni di euro per il 2021 (art. 22 DL Sostegni bis), né il

limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Tipologia di spese ammesse

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO